

Prot. 115/D/16

Cagliari, 11/05/2016

Al M.I.U.R.
Viale Trastevere, 36/a – Roma

All'U.S.R.. Sardegna
Piazza Galilei, 36 – Cagliari

Al Dirigente dell'Ambito Scolastico Territoriale
di Cagliari
Via Sulcitana – Elmas

Ai Dirigenti Scolastici

via p.e.c.

Oggetto: Illegittimità termine contrattuale al 30 giugno 2016 su posti vacanti e disponibili

La scrivente o.s. relativamente all'oggetto intende porre all'attenzione dei destinatari della presente quanto di seguito indicato

- La Nota 27715 del 28 agosto 2015 - Istruzioni e indicazioni operative supplenze personale ATA a.s. 2015/2016 - ha stabilito che "potranno essere conferite esclusivamente supplenze fino al 30 giugno, attingendo dalle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297/94 ed, in caso di esaurimento delle predette, dagli elenchi e graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. n.75 del 19 aprile 2001 e del D.M.n. 35 del 24/3/2004.
- Tutto il personale A.T.A. non di ruolo della scuola che abbia stipulato contratti di lavoro per supplenze annuali sino al 30 giugno ai sensi dell'art. 4, co. 2 e 11 legge 124/1999 dell'anno solare per posti vacanti e disponibili ha diritto alla estensione del contratto sino alla data del 31 agosto ai sensi comma 1 dell'art. 4 della L. n. 124/99 che dispone: *"Alla copertura ... dei posti ... che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico ... si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali ..."*. Tutto ciò è stato confermato dal D.M. del 13.06.2007, ove all'art. 1 co. 7 prevede che *"Il conferimento delle supplenze si attua mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ... che hanno ... termine per le supplenze annuali al 31 agosto"*. Ciò detto, risultano illegittimi gli attuali contratti con scadenza la 30 giugno 2016, perché riguardanti un posto vacante e disponibile e pertanto è doverosa la proroga dei medesimi sino alla data del 31 agosto 2016.
- Nonostante gli impegni informali presi dal MIUR a tutt'oggi non è stata ancora emanata alcuna disposizione che consenta il termine dei contratti fino al 31 agosto nonostante l'approssimarsi della scadenza al 30 giugno e le conseguenti criticità che ne deriveranno nelle Istituzioni scolastiche, già sottoposte a pesanti tagli del personale ATA, nonché alle problematiche relative alla fruizione delle ferie per il personale in ruolo e lo stesso precario con contratto prossimo alla scadenza;
- Alla scrivente o.s. pervengono quotidianamente e costantemente richieste da parte dei propri

- iscritti e non iscritti intenzionati a rivolgersi all'autorità competente affinché obblighi l'Amministrazione al rispetto della normativa sopra richiamata;
- Al fine di scongiurare un aggravio di costi per la medesima Amministrazione chiamata in giudizio giova rammentare che innumerevoli sentenze del giudice del Lavoro hanno dato ragione ai precari del personale A.T.A. che hanno proposto ricorso per proroga del contratto stipulato fino al 30 giugno su posti vacanti. Specificamente si indica la Corte di Appello di Firenze che, confermando un orientamento ormai pacifico della giurisprudenza di merito di I grado, ha rigettato un appello del Ministero dell'Istruzione che chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale di Livorno che aveva correttamente riconosciuto il diritto alla stipula di un contratto fino al 31 agosto anziché fino al 30 giugno. Questo, ovviamente, riguarda i contratti fino al 30 giugno, per cui si ha ragione di ritenere che, relativamente ai contratti sui posti vacanti in organico di diritto da stipulare fino al 31 di agosto ma che in base alla nota MIUR 27715 del 28 agosto 2015 sono stati stipulati fino al 30 giugno, in caso di ricorso giurisdizionale avranno verosimilmente esito positivo per i ricorrenti. Per la scrivente o.s. è chiaro che l'Amministrazione Scolastica continua ad incentivare un contenzioso assurdo che sta gravando sulle casse dello Stato. Mentre la normativa è chiara sul punto: sui posti vacanti e disponibili non possono essere stipulati con il personale ATA contratti fino al 30 giugno, ma devono essere stipulati contratti fino al 31 agosto, indipendentemente dal fatto che la individuazione avvenga da graduatorie di istituto, anziché da graduatorie provinciali che sono esaurite (art. 4 ed 11 della L. 124/99). E' la natura del posto che determina la durata del contratto e non il tipo di graduatoria da cui il Dirigente Scolastico individua l'aspirante. Nello stesso senso anche Tribunale di Firenze del 6.04.2011 e Corte d'Appello di Firenze del 16.06.2011. Giusto per indicare alcune sentenze favorevoli di merito: sent. n. 2994/08 e 2995/08 Tribunale di Sassari; Sentenza n. 4/2008 del Tribunale di Tempio Pausania.

Alla luce di quanto sopra premesso, la scrivente o.s. invita e

diffida

le Amministrazioni in indirizzo a procedere, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, alla modifica della scadenza dei contratti indicando la data del 31 agosto 2016 quale termine dell'attività lavorativa. Inoltre invita le SS.L.L. ad attivarsi, altresì, per prorogare i contratti stipulati sui posti in organico di fatto a scadere anch'essi al 30 giugno.

In mancanza di ciò nei termini suddetti e senza ulteriori avvisi, la scrivente o.s. si vedrà costretta su mandato dei propri iscritti ad adire la competente autorità giudiziaria per veder tutelati i diritti dei lavoratori del personale ATA



La Segretaria della FLC-CGIL di Cagliari

Tiziana Sanna

